

Arbitrato - lodo (sentenza arbitrale) - termini per la pronuncia -
decadenza degli arbitri - Pronuncia del lodo oltre il termine
stabilito - Nullità relativa - Manifestazione di volontà della parte -
Onere- Sussiste- Portata - Fondamento.

In tema di arbitrato, anche a seguito delle modifiche introdotte dal
d.lgs. n. 40 del 2006, ai sensi dell'art. 829, comma 1, n. 6 c.p.c. il
mero decorso del termine per la pronuncia del lodo non è, di per sé
sufficiente a determinare la nullità, essendo necessaria, ai sensi
dell'art. 821 c.p.c., una manifestazione della volontà diretta a far
valere la decadenza la quale costituisce oggetto di un vero e proprio
onere posto a carico della parte interessata il cui adempimento non si
risolve in una mera eccezione da proporsi nell'ambito del procedimento
arbitrale trattandosi, invece, di un atto di disposizione in merito
alla nullità, in difetto del quale quest'ultima non può essere fatta
valere.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 27364 del 30/11/2020
(Rv. 659897 - 01)

Riferimenti normativi: [Cod Proc Civ art 821](#), [Cod Proc Civ art 820](#),
[Cod Proc Civ art 829](#)

Pronuncia del lodo

termine stabilito

corte

cassazione

27364

2020